

Nei casi in cui le annualità della sovvenzione governativa chilometrica afferente alla costruzione e vincolata a garanzia delle operazioni finanziarie contemplate nell'Art.37 del Testo Unico delle leggi per la concessione di ferrovie all'industria privata approvato col R.D. 9 maggio 1912 N.447, siano state cedute all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni od alla Cassa Depositi e Prestiti od alla Cassa Nazionale per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, il Governo prima di deliberare sul riscatto della ferrovia ai sensi dell'Art.190 del citato testo unico esaminerà anche se il riscatto della linea, potendosi estendere alla capitalizzazione dell'annualità di costruzione ceduta, possa danneggiare gli interessi dell'Istituto pubblico cessionario.

All'uopo durante l'istruttoria il Ministro del Tesoro comunicherà all'Istituto cessionario per il suo parere le condizioni del progettato riscatto quando queste stabiliscano la capitalizzazione dell'annualità ceduta.